

## **Sottoscrizione delle dichiarazioni e degli altri documenti fiscalmente rilevanti: indicazioni di prassi**



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che, con la risposta a consulenza giuridica 30.8.2023 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l'utilizzo di una firma elettronica "semplice"**, ossia non qualificata, digitale o avanzata, **non è idonea a sottoscrivere documenti informatici rilevanti ai fini fiscali**, in particolare le dichiarazioni fiscali che devono essere conservate dai contribuenti.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del DM 17.6.2014, infatti, ai fini tributari, la formazione, **l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione**, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, **avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate** ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD).

Le Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) in attuazione del suddetto art. 71, in caso di documento informatico formato mediante l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud, stabiliscono che **l'immodificabilità e l'integrità del documento sono garantite dall'apposizione di una firma elettronica qualificata**, di una **firma digitale** o di un **sigillo elettronico qualificato** o **firma elettronica avanzata**.

**La Circolare è composta da N° 3 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Con la risposta a **consulenza giuridica n. 1 del 30.8.2023 n. 1**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'utilizzo di una **firma elettronica "semplice"** (detta anche "debole" o "leggera"), ossia non qualificata, digitale o avanzata, indipendentemente dal processo di sua formazione, **non è idonea a sottoscrivere documenti informatici rilevanti ai fini fiscali** quali, ad esempio, le dichiarazioni fiscali che devono essere conservate dai contribuenti, a meno che vi sia una diversa espressa indicazione del legislatore.

## Il caso

In sede di interpello è stata chiesta conferma all'Agenzia delle Entrate della **validità di un processo di sottoscrizione elettronica delle dichiarazioni** da parte del contribuente basato sull'impiego di una firma elettronica "semplice", tramite:

- l'invio al contribuente di un **messaggio di posta elettronica contenente il link per entrare direttamente nell'area riservata** della piattaforma cloud di firma, al fine di consentire la sottoscrizione della dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato;
- l'accesso del **contribuente alla piattaforma cloud di firma**, la consultazione e lettura del modello dichiarativo e la generazione della sottoscrizione elettronica del modello stesso **tramite digitazione del codice OTP** (One Time Password) ricevuto via SMS sul numero di telefono mobile di cui il contribuente aveva dichiarato la titolarità.

## Osserva

Secondo la vigente normativa in materia, **l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che non è valido un procedimento di sottoscrizione di un documento informatico fiscalmente rilevante basato su una firma elettronica "semplice"** (si vedano anche la risoluzione 8.4.2021 n. 23 e la risposta a interpello 26.4.2022 n. 217).

## Requisiti dei documenti informatici fiscalmente rilevanti

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del DM 17.6.2014:

- **i documenti informatici** hanno le caratteristiche **dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità**;
- la loro **formazione, emissione, trasmissione, conservazione, copia**, duplicazione, riproduzione, esibizione, validazione temporale e sottoscrizione, avvengono **nel rispetto delle regole tecniche** adottate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD).

## Osserva

Le Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), in caso di **documento informatico formato mediante l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud**, stabiliscono che **l'immodificabilità e l'integrità** del documento sono **garantite** dall'apposizione:

- di una **firma elettronica** qualificata;
- di una **firma digitale**;

- di un **sigillo elettronico qualificato**;
- di una **firma elettronica avanzata**.

### **Requisiti per la conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti**

Ai sensi dell'art. 3 del DM 17.6.2014 i **requisiti per la conservazione** dei documenti informatici fiscalmente rilevanti prescrivono che:

- i **documenti informatici sono conservati** secondo **le norme del Codice civile**, le disposizioni del CAD e nel rispetto delle **regole tecniche** e le **altre norme tributarie** riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- il processo di conservazione dei documenti **informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi** sul pacchetto di archiviazione.

### **Requisiti per la generazione delle copie informatiche dei documenti fiscalmente rilevanti**

L'art. 4 del suddetto DM stabilisce che, ai fini tributari, **il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine** su supporto informatico di documenti e scritture analogici **avviene ai sensi dell'art. 22 co. 3 del CAD** e termina con **l'apposizione della firma elettronica qualificata**, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.

### **Ambito di applicazione**

Come evidenziato nella risposta a interpello 217/2022, il rispetto delle disposizioni del DM 17.6.2014, del D.Lgs. 82/2005 e delle relative regole tecniche attuative, **riguarda tutti i documenti informatici fiscalmente rilevanti**, originati come tali **o frutto di copia/dematerializzazione** nel rispetto delle prescrizioni di legge, quindi **non solo le dichiarazioni fiscali**, ma anche ad esempio:

- le **comunicazioni delle opzioni relative agli interventi edilizi e al superbonus**, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020;
- le **dichiarazioni d'intento**, ai fini di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA;
- i **modelli di variazione dei dati IVA**;
- le **richieste di registrazione dei contratti di locazione** e affitto di immobili (modelli RLI);
- i **modelli F24**.

**Fine della Circolare N° 50/2023**